

COMUNE DI ALTO
PROVINCIA DI CUNEO

**Piano di razionalizzazione delle società
partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

RELAZIONE

I Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il Piano Cottarelli, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un processo di razionalizzazione che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 commi da 27 a 29 della legge 244/2007 e dall'art. 1 comma 569 della legge 147/2013, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;*
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;**
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;***
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;****
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. *****

*a) L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dal c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riportava quanto segue: «Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Il tale precetto, che nella forma estesa richiede un obbligatorio confronto della partecipazione detenuta in società di capitali con alternative di mercato, è stato declinato nel tempo da diverse espressioni giurisprudenziali della Corte dei conti. Con il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 si tratta di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata.

**b) Rappresenta il criterio di più immediata applicazione, in quanto oggettivamente riscontrabile rispetto alle caratteristiche delle società partecipate; tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblica lo scorso agosto. Si ritiene che, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba tuttavia essere effettuato un vaglio dell'effettiva operatività della società; in tal senso, se l'assenza o il limitato numero di dipendenti

discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di "scatola vuota"), si ritiene ragionevole non applicare in modo automatico (matematico) il suddetto criterio di soppressione bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

***** c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;**

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dalla legge finanziaria 2008; il c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007 prevede infatti che "Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita la adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2010, se permane la adesione multipla ogni atto adottato dalla associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente alla adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per la adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali+.

Anche tale criterio dovrebbe essere di immediata rilevazione da parte di ogni ente socio; rispetto al riscontro di una situazione di duplicazione di attività tra più società partecipate, l'ente locale socio, attraverso la predisposizione del Piano di razionalizzazione, non potrà esimersi dall'individuare misure di riorganizzazione delle attività al fine di porre rimedio alla sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

****** d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;**

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente, attraverso il piano di razionalizzazione, sarà tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l'accorpamento di due società, di cui una operante nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore; altro intervento non in linea con lo stesso tenore letterale del criterio di cui alla lett. d) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014, potrebbe essere quello che preveda l'accorpamento di due società controllate, di cui una operante nei servizi pubblici locali ed una in quelli strumentali; la commistione di tali servizi è vietata ai sensi dell'art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006.

******* e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.**

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo; in proposito si ricorda che per gli organi in oggetto valgono le previsioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012, come recentemente modificati dalla lett. a) del c. 1 dell'art. 16 del DL 90/2014 conv. dalla L.114/2014: tali misure prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato e degli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica (sia diretta che indiretta), ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Oltre a tali misure sugli oneri degli amministratori, peraltro obbligatorie, sarà in ogni caso demandata ad ogni ente socio l'effettuazione di un'analisi di

efficienza di ogni singola partecipata e la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, nella relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, nella relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione consuntiva deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, nella relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Il Consiglio Comunale di questo Comune si è già espresso ai sensi dell'art. 3 commi da 27 a 29 della legge 244/2007 e pertanto il presente piano di razionalizzazione delle società si conforma a quanto già stabilito in precedenza dal consiglio comunale.

Il Sindaco, ha pertanto predisposto, in collaborazione con gli uffici e con il Segretario Comunale il piano operativo comprendente la relazione che verrà inviata alla Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale . sezione Amministrazione Trasparente.

3. Attuazione

Il piano operativo dovrà essere attuato, ove del caso, attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) per espressa previsione normativa, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dalla entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dalla entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della

produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

La provvidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, in ogni caso, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II È Le partecipazioni dell'Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Alto partecipa al capitale delle seguenti società:

- Società A.C.D.A. Spa con una quota dello 0,18%;
- Società FINGRANDA ACDA Spa con una quota dello 0,0058%;
- Società A.C.T.S. Spa con una quota dello 0,015%;

La partecipazione societaria di cui sopra è oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Alto, oltre a far parte della Comunità Montana Alto Tanaro-Cebano-Monregalese ora con gestione commissariale ed in fase di liquidazione, partecipa alla neo-costituita Unione Montana Alta Val Tanaro con sede in Garessio.

La adesione alla Comunità Montana, ora in liquidazione e con gestione commissariale, ed alla neo-costituita Unione Alta Val Tanaro, essendo forme associative di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III È Il Piano operativo di razionalizzazione

Le partecipazioni societarie : Il comune di Alto alla data attuale partecipa al capitale delle seguenti società:

1. ACDA SPA

L'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A., Società interamente pubblica, nasce come Consorzio per la Raccolta e la Depurazione delle Acque Reflue in seguito all'emanazione, nell'aprile 1975, della Legge Regionale n. 23/75 per la tutela delle acque dall'inquinamento. Tale legge disponeva, infatti, speciali provvidenze a favore dei Consorzi e degli Enti Locali previsti nel Piano Regionale di disinquinamento acque.

SOCIETÀ PARTECIPATA INTERAMENTE PUBBLICA

Oggetto sociale : Impianto e gestione del servizio idrico integrato. Captazione, trattamento, trasporto e distribuzione dell'acqua per usi potabili e usi diversi, raccolta dell'acqua per usi potabili e usi diversi, raccolta trattamento scarico acque reflue bianche e nere, gestione del servizio di erogazione allutenza compresa la riscossione di canoni e tariffe.

Organismo partecipato È Codice Fiscale	Quota partecipazione	Attività	Capitale sociale	Patrimonio netto 31/12/2013	Valore produzione 31/12/2013	Risultato di esercizio 2013	Risultato di esercizio 2012	Risultato di esercizio 2011
Azienda Cuneese dell'acqua spa 80012250041	0,18%	Impianti e gestione servizio idrico integrato, raccolta, trattamento e scarico acque reflue; erogazione acqua.	5.000.000 "	28.340.847 "	23.348.339	2.104.078,00	376.823,00	193.433,00

Numero degli amministratori alla data 27.03.2015: n. 4.

Numero di direttori / dirigenti alla data 27.03.2015: n. 1 DIRETTORE e N. 2 DIRIGENTI.

Numero di dipendenti alla data 27.03.2015: n. 103 a tempo indeterminato - di cui n. 4 dipendenti a tempo parziale

INDIRIZZI OPERATIVI : MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA

L'ACDA è il gestore del servizio idrico integrato dell'area rappresentata dall'Autorità d'Ambito 4 %Cuneese+ titolare di funzioni di governo e di controllo del servizio.

La partecipazione in questione è attualmente detenuta ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 . art. 13 -, comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico. Non risulta quindi applicabile il criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015. (190/2014).

Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) per la presenza nella società di un numero di amministratori inferiore al numero dei dipendenti.

Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera c) articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) in quanto non risultano sovrapposizioni di oggetto societario con altre società partecipate.

Non applicabile il criterio di cui alla lettera d) di cui all'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014).

Si fa infatti riferimento a quanto sopra specificato per l'applicabilità della presente misura a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Applicabile il criterio di cui alla lettera e) di cui all'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014).

Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni questo Ente , vista la ridotta

partecipazione all'interno della società si impegna, nelle pertinenti sedi societarie, a sostenere la riduzione della spesa per amministratori, in occasione del rinnovo degli organi societari, oltre che nell'opportunità in cui l'argomento, per qualsiasi ragione, sia proposto all'ordine del giorno, anticipatamente rispetto a tale scadenza.

2. SOCIETÀ FINGRANDA SPA

La Società Fingranda SPA, avente sede in Cuneo, è stata costituita quale strumento finalizzato a promuovere lo sviluppo della comunità della Provincia di Cuneo, operando con criteri di economicità nel quadro della programmazione nazionale, regionale, provinciale e locale. I settori di intervento sono principalmente Innovazione- Energia ed ambiente . Turismo . Logistica . Agroindustria.

Si ricade qui nel caso di servizi di interesse generale poiché lo statuto della società prevede promozione dello sviluppo della comunità della Provincia di Cuneo con la possibilità di assumere iniziative di qualsiasi tipo per promuovere, coordinare e realizzare attività di rilevante interesse per la Provincia di Cuneo in ogni settore, sia esso economico, produttivo, commerciale e turistico, che sociale, culturale, sportivo, ambientale, e delle risorse idriche. In questo caso lo sviluppo del territorio e della comunità rientra nelle competenze generale dell'ente.

Sono soci della società numerosi Comuni della Provincia di Cuneo, le Comunità montane della Provincia di Cuneo, 4 Fondazioni Bancarie, Associazioni di categoria (Unione Industriale, Camera di Commercio, Coldiretti e Confcooperative Cuneo, o) e Privati

Organismo partecipato È Codice Fiscale	Quota partecipazione	Attività	Patrimonio netto 30/06/2013	Valore produzione 30/06/2013	Risultato di esercizio 2013	Risultato di esercizio 2012	Risultato di esercizio 2011
Fingranda S.p.A. 02823950049	0,0058%	Servizio di valorizzazione sul territorio	2.500.368 "	48.594 "	-189.172 " al 30.06.2013 -229.107,00 " al 31.12.2013	-392.984,00 al 30.06.2013	2.221,00 al 30.06.2013

Numero di dipendenti alla data 27.03.2015 : n. 1

Numero degli amministratori alla data 27.03.2015 : n.5

Il Consiglio Comunale di Alto, con deliberazione n. 36 data 26.09.2013 aveva proceduto alla ricognizione delle società partecipate e, per quanto riguarda la società Fingranda spa, aveva preso atto che la partecipazione del Comune di Alto nella società Fingranda spa ricadeva, a norma ai norma dei commi 27 e 28 dell'art. 3 della l. 244/2007, nel caso di servizi di interesse generale che consentiva il mantenimento della partecipazione del Comune nella società e aveva preso atto tuttavia che la società aveva chiuso in perdita due esercizi nell'ultimo triennio e che pertanto, ai sensi dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, non era possibile mantenere la partecipazione del Comune di Alto nella società Fingranda spa.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

Ora la dismissione avverrà anche ai sensi dell'art. 1, comma 611 lett.b).

INDIRIZZI OPERATIVI :**DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE - art. 1 comma 611 lett. b)**

Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 . (190/2014). La partecipazione in questione è detenuta ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 . art. 13 -, comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico.

Risulta applicabile il criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) in quanto il numero degli amministratori è superiore al numero dei dipendenti.

Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera c) articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) in quanto non risultano sovrapposizioni di oggetto societario con altre società partecipate.

Non applicabile il criterio di cui alla lettera d) di cui all'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) lett. d) .Si fa infatti riferimento a quanto sopra specificato per l'applicabilità della presente misura a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Applicabile il criterio di cui alla lettera e). Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni questo Ente, vista la ridotta partecipazione all'interno della società si dovrebbe impegnare, nelle pertinenti sedi societarie, a sostenere la riduzione della spesa per amministratori, in occasione del rinnovo degli organi societari, oltre che nelle convenienze in cui l'argomento, per qualsiasi ragione, sia proposto all'ordine del giorno, anticipatamente rispetto a tale scadenza.

3. Società A.C.T.S. SPA

A.C.T.S. è una società, a partecipazione interamente pubblica, il cui oggetto sociale prevede l'assunzione e lo svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie; l'attività può essere svolta mediante sistemi di mobilità terrestri, sia su gomma che su ferro, marittimi, fluviali ed aerei; (art. 3 commi 27 e segg. L 244/2007).

Organismo partecipato È Codice Fiscale	Quota partecipazione	Attività	Patrimonio netto 31/12/2013	Valore produzione 31/12/2013	Risultato di esercizio 2013	Risultato di esercizio 2012	Risultato di esercizio 2011
A.C.T.S. S.p.a 00317700094	0,015%	Servizio di trasporto pubblico locale	4.236.202,00 "	570.523,00 "	- 1.486.736,00 e	- 211.438 "	-1.238.813,00 "

Numero di dipendenti alla data 27.03.2015: n. 0

Numero degli amministratori alla data 27.03.2015 : n.3

INDIRIZZI OPERATIVI

La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale. Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 . (190/2014). Le partecipazioni sono attualmente detenute ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 . art. 13 - comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico.

Il Comune di Alto ha una popolazione di poco superiore a 120 abitanti; il servizio di trasporto pubblico costituisce l'unica possibilità di mobilità e consente alla popolazione locale, per la maggior parte anziana e con maggiore difficoltà negli spostamenti, di raggiungere le vicine località per fruire dei fondamentali servizi alla persona non reperibili in loco.

La quota di partecipazione che il Comune di Alto ha all'interno dell'A.C.T.S. SpA (0,015%) non consente al Comune di influire sulle decisioni dei corrispondenti organi societari.

Il criterio di cui all'art. 1, comma 611, lett. b) depone in astratto per lo scatto delle procedure di dismissione per quanto concerne le partecipazioni in A.C.T.S. SpA; in concreto tuttavia si sottolinea che per ACTS, essendosi ridotta l'operatività nel mero controllo della propria partecipazione sulla società effettivamente esercente l'attività di trasporto pubblico locale (TPL Linea S.r.l.) la dismissione potrebbe proficuamente tradursi in un'ipotesi di fusione per incorporazione tra la controllante e la controllata.

Tale indirizzo , vista la modestissima quota di partecipazione in A.C.T.S. Spa del Comune di Alto ,dovrà comunque essere esplicitato nelle opportune sedi societarie, in quanto la sua realizzazione necessita del consenso degli altri soci pubblici .

IL SINDACO
F.to SICCA Renato